

D.D.S. n. 2620 _____

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTO l'art. 23 della L.R. 37/85;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. n° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 19 del 16/12/2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24/12/2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

VISTA la L.R. 28 gennaio 2014, n. 6;

VISTO il D.D.G. n. 2087 del 05/08/2014, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, delega il Dirigente preposto al Servizio 7 – Tutela alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 167;

VISTO il D.A. N° 554 del 17/3/1978, pubblicato nella G.U.R.S. N° 29 dell' 8/07/1978, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, affisso all'albo pretorio del Comune di Tremestieri Etneo (CT) in data 12/4/1967, (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente l'intero territorio comunale, con esclusione della frazione Canalicchio del territorio del Comune di Tremestieri Etneo (CT);

VISTA la nota prot. n. 4224/UO7 del 5/3/2014, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, precisa *“che per mero errore materiale nelle schede di determinazione dell'indennità risarcitoria relative alle ditte in oggetto, trasmesse con nota prot. n. 3948 del 28/05/2010, al paragrafo 6è stato riportato il provvedimento prot. n. 3883/II del 23/07/1999 anziché il provvedimento prot. n. 15480 del 03/07/1997, al quale tutte le suddette schede vanno riferite, e se ne allega copia”*;

VISTA la nota prot. n. 17636 dell'11/04/2014, con la quale si è provveduto ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/1991, in data 14/07/2014, a comunicare ai Sigg.ri [REDACTED] l'avvio del procedimento sanzionatorio a loro carico ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 157/2006, relativo al provvedimento prot. n. 15480 del 3/7/1997, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;

VISTA la nota prot. n. 15480 del 3/7/1997 e la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, allegata alla nota prot. n.3948 del 28/05/2010, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, dichiara che la ditta [REDACTED] ha eseguito nel comune di Tremestieri Etneo (CT), Via [REDACTED], opere abusive consistenti nella realizzazione di un appartamento su tre livelli, piano semi-interrato, piano rialzato e piano primo;

CONSIDERATO che l'opera suddetta è da considerarsi abusiva, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n° 157/2006, perché realizzata senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;

VISTA la nota prot. n. 15480 del 3/7/1997, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, ai sensi dell'art. 23 L.R.37/85, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ed al rispetto delle condizioni imposte dalla sopracitata Soprintendenza nel suddetto parere, e precisamente che:

- gli intonaci esterni siano realizzati del tipo tradizionale;
- gli infissi esterni siano realizzati esclusivamente ad uso di avvolgibili ;
- la copertura sia realizzata interamente a tetto a padiglione con le correzioni in rosso riportate sui grafici e tegole alla siciliana;
- gli spazi liberi del lotto siano piantumati con alberi e prato;
- i muri di cinta e di contenimento siano rivestiti con paramento murario in pietra lavica;

CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 15480 del 3/7/1997, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha dichiarato l'assenza di danno e che dette opere non arrecano pregiudizio al paesaggio tutelato, e che pertanto il parametro danno è da intendersi pari ad Euro zero;

VISTA la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, allegata alla nota prot. n. 3948 del 28/05/2010, con la quale la Soprintendenza di Catania ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 8.296,86 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura pari al 6% del valore d'estimo dell'opera abusiva del valore d'estimo dell'opera abusiva, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N° 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anzicchè l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art.1) La ditta [REDACTED] è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, la somma di **Euro 8.296,86** da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura pari al 6% del valore d'estimo dell'opera abusiva, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A. di Catania;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 12202958, intestato a “Unicredit S.p.A. di Catania -Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai dell’art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela – Unità Operativa 29:

- **originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A.;**
- **originale o copia autenticata della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.**

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art. 2) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l’edificio di che trattasi con l’ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota prot. n°15480 del 3/7/1997, della Soprintendenza di Catania e precisamente che:

- gli intonaci esterni siano realizzati del tipo tradizionale;
- gli infissi esterni siano realizzati esclusivamente ad uso di avvolgibili ;
- la copertura sia realizzata interamente a tetto a padiglione con le correzioni in rosso riportate sui grafici e tegole alla siciliana;
- gli spazi liberi del lotto siano piantumati con alberi e prato;
- i muri di cinta e di contenimento siano rivestiti con paramento murario in pietra lavica; ;

Il Comune di Tremestieri Etneo (CT) vorrà trasporre dette condizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per l’esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16/12/1997, n. 1080).

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Beni Culturali Ambientali e dell’Identità Siciliana per l'accertamento delle entrate.

Art. 4) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 1 ottobre 2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)
FIRMATO